



Comune di Ponte Nizza

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.7

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pernigotti Celestino - Presidente	Sì
2. Nevioni Claudio - Consigliere	Sì
3. Dedomenici Antonio - Consigliere	Sì
4. Scabini Gabriele - Consigliere	Sì
5. Risi Ovidio - Consigliere	Sì
6. Rosina Maurizio - Consigliere	Sì
7. Lucchelli Matteo - Consigliere	Sì
8. Lucchelli Liliana - Consigliere	Sì
9. Domenichetti Mario - Consigliere	Sì
10. Ghiozzi Donato - Consigliere	Sì
11. Daglia Giuseppe - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Pernigotti Celestino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;

PREMESSO che

- i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza delle funzioni " di cui all'art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
- con la deliberazione n. 7 assunta in data 23.9.2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle suddette funzioni/servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza all'Unione dei comuni " _TERRE DEI MALASPINA":
- con la deliberazione n. 10 assunta in data 30.9.2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la presa d'atto trasferimento all'Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza ed è stata definita la dotazione organica dell'Unione dei comuni;
- con decreto del presidente dell'unione n. 3 del 1.10.2016 sono stati nominati i responsabili di servizio dell'unione a cui spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l'unione in considerazione del conferimento delle funzioni all'unione stessa.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018;
- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l'all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *“... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli*

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. **Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...).** La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37, lett. a) L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2018 anche sotto questo profilo;

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 37, lett. b) L. 27 dicembre 2017 n. 205 è stata confermata anche per l'anno 2018 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

VISTA la deliberazione di C.C. del 18.03.2017 n. 12, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2017, n. 10 con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2017, n. 9 con cui sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2017;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 13 in data 14.04.2016 con la quale sono stati approvati le modifiche e gli aggiornamenti ai regolamenti di disciplina di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1 comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizione per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO CHE, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2018 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti i terreni ubicati nella parte non montana del Comune, nuovamente individuata sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che – a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali – il Comune dovrà continuare ad applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati precedentemente;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base di quanto sopra espresso e delle disposizioni vigenti;

CONSIDERATO CHE, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO CHE, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RITENUTO che la decisione di differenziare la TASI per categorie trovi giustificazione non soltanto nella previsione dettata dal comma 683 della L. 147/2013, ma anche nella discrezionalità di orientamento politico – amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

VISTO in tal senso il regolamento TASI come modificato dal Comune con deliberazione di C.C. del 14.04.2016 n. 13;

CONSIDERATO CHE, sempre nel proprio regolamento, il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679, della Legge n. 147/2013, specifiche riduzioni delle aliquote della TASI;

CONSIDERATO CHE, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO CHE, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all’individuazione dei servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi previsti nel bilancio di previsione 2018/2020, in corso di approvazione in questa stessa seduta, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Quota parte di illuminazione pubblica	€ 18.000,00
Quota parte di Trasferimenti correnti all’Unione Terre dei Malaspina per: Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, cura del verde pubblico), Sgombero neve	€ 17.851,00
TOTALE	€ 35.851,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del

Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e di quanto sopra indicato;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la legislazione non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2018 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015 e dall'art. 1 comma 38 della L. 205/2017;

CONSIDERATO CHE il blocco dell'aumento dei tributi comunali reiterato anche per l'anno 2018 dall'art. 1, comma 37, lett. a) L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO CHE, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
- dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
- in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 e s.m.i., hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO CHE una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO CHE la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO CHE, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO CHE con propria precedente deliberazione n. 6 adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018 predisposto da A.S.M. Voghera S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale, in accordo con il Comune;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento della TARI vigente, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RILEVATO CHE soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto una maggiore discrezionalità di orientamento politico –

amministrativo nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO CHE il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/1999, si debbano prendere per le utenze domestiche e non domestiche i coefficienti minimi e massimi, ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i.

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, di approvare per l'anno 2018 il prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATO CHE, a fronte di tale disposizione, non può considerarsi obbligatorio l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati con riferimento alla TASI;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI:

TARI	Acconto	1^ rata: 30 giugno
	Saldo	2^ rata: 30 settembre Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RITENUTO necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, tenuto conto delle scadenze previste per la riscossione dei tributi e per la pubblicazione degli atti, anche ai fini dell'approvazione del bilancio 2018/2020 e relativi allegati nel prosieguo della seduta;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la normativa sopra richiamata;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

presenti	11
astenuti	00
votanti	11
voti favorevoli	11
voti contrari	00

DELIBERA

- 1) **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU):

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss. mm. ii.	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	Esclusi dall'IMU

- 2) **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00 (Euro duecento/00);

- 3) **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite	1,00 (uno) per mille

dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii.	1,00 (uno) per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 (uno) per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 (uno) per mille

- 4) **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% (novanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- 5) **DI DETERMINARE** per l'anno 2018 le tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**, come da prospetti allegati alla presente;
- 6) **DI DARE ATTO** che sull'importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;
- 7) **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini ex lege stabiliti con riferimento all'IMU ed alla TASI, mentre la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate di seguito indicate:

TARI	Acconto	1^ rata: 30 giugno
	Saldo	2^ rata: 30 settembre Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno

- 8) **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 9) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 10) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ai tributi
- 11) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente separata votazione:

presenti	11
astenuti	00
votanti	11
voti favorevoli	11
voti contrari	00

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2018.
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 28.3.2018 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to : Moggi Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 28.3.2018 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott. Bellomo Daniele

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Pernigotti Celestino

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/04/2018 al 21/04/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 06/04/2018

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 28-mar-2018

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 28-mar-2018

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Bellomo Daniele

COMUNE DI PONTE NIZZA

TARI

METODO

NORMALIZZATO

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2018

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

1) DEFINIZIONI

Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= $(CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn$

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttività per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)

costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento, riscossione, contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%)

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

(ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)

2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 464.862,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE	787	% Calcolata	% Corretta
Numero UtENZE domestiche	706	89,71	90,84
Numero UtENZE non domestiche	81	10,29	9,16

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	4,20	172,00	722,40
102	Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	6,55	0,00	0,00
103	Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	5,20	0,00	0,00
104	Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	3,55	1.980,00	7.029,00
105	Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	10,93	134,00	1.464,62
106	Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	7,49	675,93	5.062,72
107	Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	8,19	2.474,00	20.262,06
108	Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,21	9,30	9,30	322,00	2.994,60
109	Banche ed istituti di credito	365	4,50	4,78	4,78	0,00	0,00
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	7,11	9,12	9,12	904,00	8.244,48
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	8,80	12,45	12,45	51,00	634,95
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	365	5,90	8,50	8,50	699,00	5.941,50
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	9,48	542,00	5.138,16
114	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	7,50	0,00	0,00
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	8,92	1.165,00	10.391,80
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	39,67	1.295,00	51.372,65
117	Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	29,82	360,25	10.742,66
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	14,43	19,55	14,43	605,00	8.730,15
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	12,59	262,00	3.298,58
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	85,60	0,00	0,00
121	Discoteche, night club	365	8,56	13,45	13,45	0,00	0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: **142.030,33**

Aumento UtENZE Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi **Irnd** (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

$Irnd = \text{Somatoria Stot} * Kc / \text{Qtot.rifiuti} * 100$

142.030,33 / 464.862,00 * 100 =

% Calcolata

30,55

% Corretta

9,16

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)	464.862,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)	142.030,33
QTA rifiuti DOMESTICI (kg)	322.831,67

3) COSTI

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

▶ Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)	444,63
▶ Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)	23.071,27
▶ Costi generali di gestione (CGG)	40.357,84
▶ Costi comuni diversi (CCD)	4.056,43
▶ Altri costi (AC)	0,00
▶ Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)	7.654,63
▶ Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK	75.584,80
▶ Avanzo / Disavanzo anni Precedenti	0,00
▶ Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi)	0,00
TOTALE COSTI FISSI	75.584,80

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

▶ Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)	23.653,46
▶ Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)	28.312,80
▶ Costi di raccolta differenziata (CRD)	7.042,19
▶ Costo di trattamento e riciclo (CTR)	3.132,65
▶ Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR	62.141,10
▶ Avanzo / Disavanzo anni Precedenti	0,00
▶ Contributi Differenziata	0,00
TOTALE COSTI VARIABILI	62.141,10

TOTALE COSTI

(Costi Fissi + Costi Variabili)

137.725,90

3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

TOTALE COSTI FISSI	75.584,80	% Calcolata	% Corretta
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	68.661,23	89,71	90,84
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	6.923,57	10,29	9,16

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI	62.141,10	% Calcolata	% Corretta
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	56.448,98	69,45	90,84
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	5.692,12	30,55	9,16

4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

► **PARTE FISSA** e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

► **PARTE FISSA** La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m²) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m² che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
distanza oltre 1000 ml	50,00	50,00
rifiuti speciali	0,00	40,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)
Utenza domestica (2 componenti)	distanza oltre 1000 ml	105,00	1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	rifiuti speciali	0,00	252,00

5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	17.485,69	119	17.485,69	119,00
Utenza domestica (2 componenti)	63.009,34	474	62.956,84	473,50
Utenza domestica (3 componenti)	10.706,54	56	10.706,54	56,00
Utenza domestica (4 componenti)	7.382,40	39	7.382,40	39,00
Utenza domestica (5 componenti)	2.285,00	11	2.285,00	11,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1.956,00	7	1.956,00	7,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	172,00	172,00	172,00
102-Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
103-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	1.980,00	1.980,00	1.980,00
105-Alberghi con ristorante	134,00	134,00	134,00
106-Alberghi senza ristorante	675,93	675,93	675,93
107-Case di cura e riposo	2.474,00	2.474,00	2.474,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	322,00	322,00	322,00
109-Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	904,00	904,00	904,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	51,00	51,00	51,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	699,00	699,00	699,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	542,00	542,00	441,20
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1.165,00	1.165,00	1.165,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.295,00	1.295,00	1.295,00
117-Bar, caffè, pasticceria	360,25	360,25	360,25
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	605,00	605,00	605,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	262,00	262,00	262,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
121-Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00

6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	17.485,69	0,84	0,84	14.687,98	0,56607	9.898,12
Utenza domestica (2 componenti)	63.009,34	0,98	0,98	61.697,70	0,66041	41.577,33
Utenza domestica (3 componenti)	10.706,54	1,08	1,08	11.563,06	0,72780	7.792,22
Utenza domestica (4 componenti)	7.382,40	1,16	1,16	8.563,58	0,78171	5.770,90
Utenza domestica (5 componenti)	2.285,00	1,24	1,24	2.833,40	0,83562	1.909,39
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1.956,00	1,30	1,30	2.542,80	0,87606	1.713,57
				101.888,52		68.661,53

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
68.661,23	/	101.888,52	=	0,67389

6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Sommatoria di } (N(n) * K_b(n))$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	119,00	0,60	1,00	0,60	71,40	34,68176	4.127,13
Utenza domestica (2 componenti)	473,50	1,40	1,80	1,40	662,90	80,92411	38.317,57
Utenza domestica (3 componenti)	56,00	1,80	2,30	1,80	100,80	104,04528	5.826,54
Utenza domestica (4 componenti)	39,00	2,20	3,00	2,20	85,80	127,16646	4.959,49
Utenza domestica (5 componenti)	11,00	2,90	3,60	2,90	31,90	167,62851	1.843,91
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	7,00	3,40	4,10	3,40	23,80	196,52998	1.375,71
					976,60		56.450,35

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb				Quv (Kg)
322.831,67	/	976,60	=	330,56694

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				Cu (€/Kg)
56.448,98	/	322.831,67	=	0,17486

7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m²) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m²) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m² determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuibili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / SommatóriaSap * Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m ²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,51	172,00	87,72	0,20382	35,06
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,80	0,00	0,00	0,31972	0,00
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,63	0,00	0,00	0,25178	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,43	1.980,00	851,40	0,17185	340,26
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,33	134,00	178,22	0,53153	71,23
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,91	675,93	615,10	0,36368	245,82
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	1,00	2.474,00	2.474,00	0,39965	988,73
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,13	322,00	363,86	0,45160	145,42
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,58	0,00	0,00	0,23180	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	1,11	904,00	1.003,44	0,44361	401,02
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,52	51,00	77,52	0,60747	30,98
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	1,04	699,00	726,96	0,41564	290,53
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,16	542,00	628,72	0,46359	251,27
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,91	0,00	0,00	0,36368	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,09	1.165,00	1.269,85	0,43562	507,50
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	1.295,00	6.267,80	1,93431	2.504,93
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	360,25	1.311,31	1,45473	524,07
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	605,00	1.064,80	0,70338	425,54
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54	262,00	403,48	0,61546	161,25

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	0,00	0,00	2,42188	0,00
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,64	0,00	0,00	0,65543	0,00
					17.324,18		6.923,61

quindi il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc				Qapf (€/m²)
6.923,57	/	17.324,18	=	0,39965

7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)
 si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m ²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	4,20	172,00	722,40	0,16947	29,15
102-Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	6,55	0,00	0,00	0,26429	0,00
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	5,20	0,00	0,00	0,20982	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	3,55	1.980,00	7.029,00	0,14324	283,62
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	10,93	134,00	1.464,62	0,44103	59,10
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	7,49	675,93	5.062,72	0,30222	204,28
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,19	2.474,00	20.262,06	0,33047	817,58
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	9,30	322,00	2.994,60	0,37526	120,83
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,78	0,00	0,00	0,19287	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	9,12	904,00	8.244,48	0,36799	332,66
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	12,45	51,00	634,95	0,50236	25,62
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	8,50	699,00	5.941,50	0,34298	239,74
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	9,48	441,20	4.182,58	0,38252	168,77
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,30263	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	8,92	1.165,00	10.391,80	0,35992	419,31
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	39,67	1.295,00	51.372,65	1,60068	2.072,88
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	29,82	360,25	10.742,66	1,20324	433,47
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43	605,00	8.730,15	0,58225	352,26
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	12,59	262,00	3.298,58	0,50801	133,10
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	85,60	0,00	0,00	3,45396	0,00
121-Discoteche, night club	8,56	13,45	13,45	0,00	0,00	0,54271	0,00
					141.074,75		5.692,37

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.				CU (€/Kg)
5.692,12	/	141.074,75	=	0,04035

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,67389	0,56607	0,60	330,56694	0,17486	34,68176
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,67389	0,66041	1,40	330,56694	0,17486	80,92411
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,67389	0,72780	1,80	330,56694	0,17486	104,04528
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,67389	0,78171	2,20	330,56694	0,17486	127,16646
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,67389	0,83562	2,90	330,56694	0,17486	167,62851
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,67389	0,87606	3,40	330,56694	0,17486	196,52998

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,39965	0,20382	4,20	0,04035	0,16947
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,39965	0,31972	6,55	0,04035	0,26429
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,39965	0,25178	5,20	0,04035	0,20982
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,39965	0,17185	3,55	0,04035	0,14324
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,39965	0,53153	10,93	0,04035	0,44103
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,39965	0,36368	7,49	0,04035	0,30222
107-Case di cura e riposo	1,00	0,39965	0,39965	8,19	0,04035	0,33047
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,39965	0,45160	9,30	0,04035	0,37526
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,39965	0,23180	4,78	0,04035	0,19287
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,39965	0,44361	9,12	0,04035	0,36799
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,39965	0,60747	12,45	0,04035	0,50236
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,39965	0,41564	8,50	0,04035	0,34298
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,39965	0,46359	9,48	0,04035	0,38252
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,39965	0,36368	7,50	0,04035	0,30263
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,39965	0,43562	8,92	0,04035	0,35992
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,39965	1,93431	39,67	0,04035	1,60068
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,39965	1,45473	29,82	0,04035	1,20324
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,39965	0,70338	14,43	0,04035	0,58225
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,39965	0,61546	12,59	0,04035	0,50801
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,39965	2,42188	85,60	0,04035	3,45396
121-Discoteche, night club	1,64	0,39965	0,65543	13,45	0,04035	0,54271

9) PIANO FINANZIARIO

COSTI	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	68.661,23	56.448,98	125.110,21
ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.923,57	5.692,12	12.615,69
TOTALE COSTI	75.584,80	62.141,10	137.725,90

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	9.898,12	4.127,13	14.025,25
Utenza domestica (2 componenti)	41.577,33	38.317,57	79.894,90
Utenza domestica (3 componenti)	7.792,22	5.826,54	13.618,76
Utenza domestica (4 componenti)	5.770,90	4.959,49	10.730,39
Utenza domestica (5 componenti)	1.909,39	1.843,91	3.753,30
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1.713,57	1.375,71	3.089,28
Totale	68.661,53	56.450,35	125.111,88

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	35,06	29,15	64,21
Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	340,26	283,62	623,88
Alberghi con ristorante	71,23	59,10	130,33
Alberghi senza ristorante	245,82	204,28	450,10
Case di cura e riposo	988,73	817,58	1.806,31
Uffici, agenzie, studi professionali	145,42	120,83	266,25
Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	401,02	332,66	733,68
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	30,98	25,62	56,60
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	290,53	239,74	530,27
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	251,27	168,77	420,04
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	507,50	419,31	926,81
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2.504,93	2.072,88	4.577,81
Bar, caffè, pasticceria	524,07	433,47	957,54
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	425,54	352,26	777,80
Plurilicenze alimentari e/o miste	161,25	133,10	294,35
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Totale	6.923,61	5.692,37	12.615,98

TOTALE ENTRATE	75.585,14	62.142,72	137.727,86
-----------------------	------------------	------------------	-------------------

COPERTURA COSTI: 100,00%